



COMUNE DI TURATE

PROV. DI COMO

Area Gestione del Territorio

Sportello Unico Edilizia "S.U.E." art. 5 D.P.R. n. 380/01, art. 32 L.R. 12/05

Telefono 02/96425204-205 fax 02/96480491

www.comune.turate.co.it e-mail: urbanistica@comune.turate.co.it, edip@comune.turate.co.it

Obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione: in vigore dal 31 maggio 2012

Dal 31 maggio 2012, è scattato l'obbligo di dotare le abitazioni di nuova costruzione e gli **edifici oggetto di ristrutturazione edilizia rilevante**, di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili.

A stabilirlo è il **Dlgs n. 28/2011**, decreto rinnovabili entrato in vigore il 29 marzo 2011, in attuazione della **direttiva europea 2009/28/CE** sull'efficienza energetica degli edifici che, come riportato dall'articolo 11 e dall'Allegato 3, obbligherà gli edifici in esame, alla copertura con fonti energetiche rinnovabili.

Nello specifico, infatti, l'art. 11 del Dlgs. 28/2011 sancisce l'obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento **negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti**.

Per edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera m) i si intende un edificio che ricade in una delle due seguenti categorie:

- a. edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro
- b. edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria"

L'inosservanza dell'obbligo comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio.

Gli obblighi si applicheranno alle richieste di titoli edilizi presentate a partire dal 31 maggio 2012.

Per le percentuali di copertura dei consumi con fonti rinnovabili, che peraltro sono crescenti nel tempo, si rimanda all'Allegato 3 della norma, come qui di seguito riassunto.

PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria e delle seguenti percentuali della somma dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento come riportato nelle tabelle seguenti:

Energia termica

EDIFICI PRIVATI		
Periodo di richiesta del pertinente titolo edilizio	Riscaldamento + ACS + Raffrescamento	ACS
31/05/2012 – 31/12/2013	20%	50%
01/01/2014 – 31/10/2016	35%	50%
dal 01/01/2017	50%	50%

EDIFICI PUBBLICI		
Periodo di richiesta del pertinente titolo edilizio	Riscaldamento + ACS + Raffrescamento	ACS
31/05/2012 – 31/12/2013	22%	55%
01/01/2014 – 31/10/2016	38,5%	55%
dal 01/01/2017	55%	55%

EDIFICI PRIVATI IN CENTRO STORICO ¹		
Periodo di richiesta del pertinente titolo edilizio	Riscaldamento + ACS + Raffrescamento	ACS
31/05/2012 – 31/12/2013	10%	25%
01/01/2014 – 31/10/2016	17,5%	25%
dal 01/01/2017	25%	25%

EDIFICI PUBBLICI IN CENTRO STORICO		
Periodo di richiesta del pertinente titolo edilizio	Riscaldamento + ACS + Raffrescamento	ACS
31/05/2012 – 31/12/2013	11%	27,5%
01/01/2014 – 31/10/2016	19,25%	27,5%
dal 01/01/2017	27,5%	27,5%

PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, la potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o all'interno dell'edificio o nelle relative pertinenze, misurata in kW, è calcolata secondo la formula $P=S/K$ dove S è la superficie in pianta dell'edificio al livello del terreno, misurata in mq, e K è un coefficiente che assume valori di cui alla tabella seguente:

Energia elettrica

Periodo di richiesta del pertinente titolo edilizio	Coefficiente "K" (in m ² /kW)
31/05/2012 – 31/12/2013	80
01/01/2014 – 31/10/2016	65
dal 01/01/2017	50

Per gli edifici pubblici gli obblighi sono incrementati del 10%

Quindi, per esempio, in un edificio che ha ottenuto il titolo edilizio tra il 31 maggio e il 31 dicembre 2012 di superficie in pianta a livello del terreno di 100mq, dovranno essere installati 1,25kW di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. In caso di utilizzo di pannelli solari termici o fotovoltaici disposti sui tetti degli edifici, i predetti componenti devono essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda.

La costruzione, installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia alimentata da fonti rinnovabili di cui ai punti 1.1, 1.2 e 3.4 dell'allegato 1 alla D.G.R 2398 del 18/04/2012 si effettua con procedura MUTA di Regione Lombardia.

Il progetto presentato agli atti comunali (PdC, DIA, SCIA, ecc) dovrà dimostrare, a mezzo di idonei elaborati grafici e documentali, il rispetto dei limiti energetici precedentemente descritti.

¹ Edificio in centro storico come definito dal D.m 2 aprile 1968 n. 1444 qualora ammessi dalle vigenti disposizioni urbanistiche comunali e regionali.